SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

Banca d'Italia
Commissione nazionale per le società e la borsa

02A01207

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. **484.**

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, numeri 297 e 298, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, nonché del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;

Visto l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 297;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 298;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Sentite le rappresentanze del personale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *e)*, secondo periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, dopo le parole «alla rilevanza dell'impegno operativo, da» sono inserite le seguenti: «maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente e da».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297

1. All'articolo 16, comma 2, lettera *b)*, n. 4), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, la parola: «artistico» è sostituita dalla seguente: «culturale».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I rimanenti ufficiali hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:

a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità ordinamentali poste alle loro dipendenze;

b) provvedono alla gestione ed all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare la funzionalità del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;

c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da generale o colonnello, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento;

d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;

e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.».

Art. 4.

Modifiche dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia è determinata annualmente con la legge di bilancio.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

«L'anzianità di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza è utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'articolo 43, commi

ventiduesimo e ventitresimo, e dall'articolo 43-*ter* della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. All'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo le parole: «dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117» sono inserite le seguenti: «sostituendo alle parole: "di gruppo" le parole: "di reparto territoriale"».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alla Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alla Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi e emana i decreti aventi valore di legge, e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando della Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il testo dell'art. 7:

«Art. 7 *(Disposizioni comuni)*. — 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente.

2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'art. 8.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.».

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»; è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 50, comma 11:

«11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *a)*, il Governo può provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *b)*, il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.».

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante: «Norme di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2000, n. 248, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 298, recante: «Riordino dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2000, n. 248, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 2001, n. 117.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (vedasi note alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 15 *(Organizzazione territoriale)*. — 1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma comprende:

a) comandi interregionali, retti da generale di Corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali ed assicurano, attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico ed amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;

b) comandi regionali, retti da generale di divisione e di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale, e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali;

c) comandi provinciali, retti da generale di brigata e colonnello, cui sono attribuite le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;

d) comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;

e) comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima ed in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo da *maresciallo aiutante sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza luogotenente e da* maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o maresciallo capo.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (vedasi note alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 16 *(Organizzazione mobile e speciale)*. — 1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione, ad integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.

2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:

a) comando unità mobili e specializzate, retto da generale di Corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti;

b) comandi di divisione, retti da generale di divisione, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze, che, secondo le disposizioni vigenti, assolvono, in particolare, compiti connessi con:

1) la partecipazione alle operazioni militari di cui all'art. 5 e le esigenze di carattere militare, sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di Stato maggiore della difesa e, limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*;

2) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamità;

3) la tutela dell'ambiente;

4) la tutela del patrimonio *culturale*;

5) la tutela del lavoro;

6) l'osservanza delle norme comunitarie ed agroalimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento;

7) la repressione del falso nummario;

8) le esigenze del Ministero per gli affari esteri;

9) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi della legge 26 gennaio 1982, n. 21;

10) la tutela della salute;

11) l'espletamento ed il coordinamento di attività d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (vedasi note alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 27 *(Altri ufficiali)*. — 1. Gli ufficiali con i gradi di generale di divisione, generale di brigata e colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla legislazione vigente, dall'ordinamento militare nonché quelle stabilite dal Comandante generale:

a) svolgono funzioni di comando, direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze, con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali;

b) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;

c) nell'esercizio delle loro funzioni applicano i criteri e gli indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di generale di Corpo d'armata e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite.

2. *I rimanenti ufficiali hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:*

a) *esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità ordinamentali poste alle loro dipendenze*;

b) *provvedono alla gestione ed all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di assicurare la funzionalità del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;*

c) *assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da generale o colonnello, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in casi di assenza o impedimento;*

d) *adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei servizi cui sono preposti;*

e) *formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.».*

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (vedasi note alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«Art. 6 *(Ruolo normale)*. — 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli allievi che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo dell'Accademia.

1-bis. *La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia è determinata annualmente con la legge di bilancio.*».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (vedasi note alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui al comma 11 dell'art. 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'art. 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.

*L'anzianità di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza è utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'art. 43, commi 22 e 23, e dall'art. 43-*ter *della legge 1º aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei prcedenti commi 1 e 2.*».

— La legge 1º aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 43, commi 22 e 23:

«Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per quindici anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente.

Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per venticinque anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore.».

— Si riporta l'art. 43-*ter* della legge 1º aprile 1981, n. 121, aggiunto dal decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 luglio 2001, n. 250:

«Art. 43-*ter*. — 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1º aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per tredici anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per ventitre anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto art. 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

2. A decorrere dal 1º aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi vendiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'art. 4, comma terzo, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.

3. Ai sensi dell'art. 43, comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'art. 16.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 31, comma 12, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (vedasi note alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:

«12. Sino all'anno 2006 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale fino al grado di tenente colonnello restano validi, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando già previsti per il grado rivestito dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sostituendo alle parole: «di gruppo» le parole: «di reparto territoriale».

— Il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, recante: «Istituzione dei ruoli normali, speciali e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1993, n. 93. Si riporta la tabella allegata al decreto legislativo:

«TABELLA 1

RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la:		Periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore
				Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità		
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di divisione	10 *(a)*	11 *(a)*	—	—	—	—	—
Generale di brigata	27	31	scelta	3	—	1 anno di comando di brigata, regione carabinieri o incarico equipollente	3 o 2 *(b)*
Colonnello	112	140	scelta	4	—	—	7
Tenente colonnello	444	—	scelta	8	—	2 anni di comando provinciale, di gruppo anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore o incarico equipollente	18
Maggiore	245	—	anzianità	—	5 *(c)*	—	—
Capitano	491	—	scelta	8	—	4 anni di comando di compagnia territoriale o incarico equipollente *(d)*	38 *(c)*
		—	anzianità	—	—		
Tenente	302	—	anzianità	—	4 *(c)*	—	—
Sottotenente		—	anzianità	—	—	Superare il corso di applicazione *(e)*	—

(a) A decorrere dal 1993.
(b) N. 3 promozioni nel 1993 e successivi quadrienni.
(c) A decorrere dal 1996.
(d) A decorrere dal 1998.
(e) Salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.».

02G0033

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2001, n. **485.**

Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, in materia di agenzia in attività finanziaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che stabilisce che l'esercizio in via professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentito l'Ufficio italiano dei cambi, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1 dello stesso articolo 3, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero;

Visto l'articolo 3, comma 8, dello stesso decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, che stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n.6458 del 16 novembre 2001;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per «decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

b) per «testo unico bancario» si intende il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) per «UIC» si intende l'Ufficio italiano dei cambi;

d) per «intermediari finanziari» si intendono gli intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e gli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, operanti nei confronti del pubblico.

Art. 2.

Contenuto dell'attività

1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.

2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria:

a) la distribuzione di carte di pagamento;

b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari.

Art. 3.

Elenco

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'UIC ai sensi dell'articolo 3 del decreto.

2. Possono iscriversi nell'elenco le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo e le società in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo. Rilevano, per le società, i requisiti patrimoniali e di forma giuridica previsti nel codice civile.

3. Le persone fisiche di cui si avvalgono le società italiane e i soggetti esteri di cui all'articolo 4 per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 devono essere iscritte nell'elenco tenuto dall'UIC.

4. La permanenza dell'iscrizione nell'elenco è condizionata all'effettivo svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria. A tal fine, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione all'UIC.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC disciplina con proprio provvedimento la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, per la comunicazione delle variazioni e per

la dichiarazione di cui al comma 4, nonché le forme di pubblicità dell'elenco stesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo.

Art. 4.

Soggetti esteri

1. L'esercizio nel territorio della Repubblica dell'agenzia in attività finanziaria da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, diversi dalle persone fisiche, è subordinato alla iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 3.

2. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea al ricorrere delle condizioni seguenti:

a) previsione, nell'oggetto sociale, dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria o di attività di natura finanziaria:

b) costituzione in Italia di una stabile organizzazione;

c) possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 109 del testo unico bancario in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione dell'organizzazione operante in Italia.

3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco dei soggetti aventi sede legale in Paesi extracomunitari, previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate nel comma 2 e dell'adeguamento del Paese d'origine ai principi e alle cautele espressi nelle raccomandazioni emesse dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Art. 5.

Altre attività esercitabili

1. I soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 possono svolgere attività strumentali e connesse a quella di agenzia in attività finanziaria. È strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia.

2. Sono compatibili con l'agenzia in attività finanziaria, svolta dai soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3, le attività seguenti:

a) attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario;

b) altre attività professionali per le quali sia richiesta l'iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire.

Art. 6.

Cancellazione e sospensione cautelare dall'elenco

1. Nei casi di gravi violazioni di legge, di norme del decreto o delle disposizioni emanate ai sensi di esso, l'UIC contesta gli addebiti all'interessato e, valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni dalla contestazione, propone la cancellazione dall'elenco al Ministro dell'economia e delle finanze, che la dispone con provvedimento motivato. La cancellazione non può essere disposta trascorsi diciotto mesi dalla notificazione dell'atto di contestazione.

2. La cancellazione dall'elenco è disposta dall'UIC, su istanza di parte, nel caso di cessazione dell'attività di agenzia in attività finanziaria ovvero d'ufficio in caso di accertata inattività protrattasi per oltre un anno e nell'ipotesi prevista nell'articolo 3, comma 4.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1, su proposta dell'UIC, può disporre la sospensione cautelare dall'elenco per un periodo massimo di sessanta giorni, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC e previa comunicazione della proposta stessa all'interessato, può disporre la sospensione delle persone fisiche iscritte nell'elenco qualora sia emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei reati che, se accertato con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero qualora sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio.

5. La sospensione di cui al comma 4 cessa nel caso in cui sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non doversi procedere, di assoluzione o di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di revoca della misura di prevenzione.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agenzia in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle banche, alle imprese di

investimento, alle società di gestione del risparmio, alle SICAV, agli intermediari finanziari, alle imprese assicurative, alla Poste italiane S.p.a.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 84.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a tini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) è il seguente:

«Art. 3 *(Agenzia in attività finanziaria).* — 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'art. 1, comma 1, lettera *n)*, è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero.

3. L'UIC procede all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti:

a) per le persone fisiche:

1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

2) domicilio nel territorio della Repubblica;

3) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge;

4) possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'art. 109 del testo unico bancario;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

1) previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento dell'attività di agenzia in attività finanziaria;

2) i partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario;

3) la sede legale e la sede amministrativa siano situate nel territorio della Repubblica;

4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato su proposta dell'UIC.

4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti indicati nella lettera *b)*, numero 2), del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico bancario.

5. I soggetti indicati nella lettera *b)* del comma 3 svolgono la propria attività esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco.

6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto. A tal fine, può richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti fissando i relativi termini. Esso può, altresì, chiedere la collaborazione del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

7. L'UIC disciplina la procedura e i termini per l'iscrizione nell'elenco, nonché le forme di pubblicità dell'elenco stesso.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di norme di legge, delle norme del presente decreto legislativo o delle disposizioni emanate ai sensi di esso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'UIC, disciplina la procedura per la sospensione cautelare dall'elenco.».

Note alle premesse:

— Per il testo dei commi 1, 2 e 8 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 374/1999 si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni).* — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— L'oggetto del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è il seguente: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

— Gli articoli 106 e 107 del testo unico bancario così recitano:

«Art. 106 *(Elenco generale)*. — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.».

«Art. 107 *(Elenco speciale)*. — 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis*. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 106 del testo unico bancario si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Per il testo delle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 374/1999 si veda in nota al titolo.

— Per il testo del comma 7 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 374/1999 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 4:

— L'art. 109 del testo unico bancario così recita:

«Art. 109 *(Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali)*. — 1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.».

Nota all'art. 5:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 106 del testo unico bancario si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 6:

— La legge 31 maggio 1965, n. 575 reca: «Disposizioni contro la mafia».

Nota all'art. 7:

— Il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita) è il seguente:

«3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.».

02G0031

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 21 dicembre 2001.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il biennio 2000-2001 nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi e retributivi, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'art. 29 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 9 maggio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, che recepisce il predetto accordo relativo al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia;

Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, che fissa, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in cinque unità il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera prefettizia;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di cinque distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio;

Visto il secondo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;

Visto l'art. 12, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale prevede che la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;

Vista la nota con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2000, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, on. Franco Frattini, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare «...tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2000-2001, nell'ambito del personale della carriera prefettizia.

Il contingente complessivo di cinque distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2000-2001, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, a favore del personale della carriera prefettizia, è attribuito alla organizzazione Si.N.Pref. (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi) unica organizzazione sindacale che risulta essere rappresentativa, ai sensi della normativa vigente, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione ed accertate alla data del 31 dicembre 2000.

Art. 2.

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, dalla data di e ntrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.

Art. 3.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: FRATTINI

02A01842

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 novembre 2001.

Modifica al decreto direttoriale n. 30286 del 28 agosto 2001, relativo all'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Sebe, in Roma. (Decreto n. 30522).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 n. 29983, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. Sebe, finalizzata alla concessione del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2003, in favore di un numero massimo di 31 unità lavorative, delle quali 11 nel primo semestre, 10 nel secondo e 10 nel terzo semestre;

Visto il decreto direttoriale datato 6 giugno 2001 n. 30005, con il quale è stato concesso il trattamento di pensionamento anticipato in favore di 11 dipendenti della società in questione, relativamente al primo semestre, dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001;

Vista la nota aziendale del 23 luglio 2001, nella quale la S.r.l. Sebe fa presente che, nel corso del secondo semestre, dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002, i lavoratori aventi i requisiti per il prepensionamento sano pari a 15 unità anziché 10 come precedentemente previsto;

Visto il decreto direttoriale datato 28 agosto 2001 n. 30286, con il quale è stata concessa la proroga del suddetto trattamento, in favore di 15 dipendenti della società in questione, relativamente al secondo semestre, dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002;

Vista la nota del 15 ottobre 2001, con la quale la società ha comunicato che, per effetto dell'introduzione anticipata di nuovi programmi, si è determinata, nell'ambito del secondo semestre (1 settembre 2001/ 28 febbraio 2002), un'ulteriore eccedenza occupazionale pari a 1 unità, che era stata individuata dall'azienda come prepensionabile nel corso del terzo semestre del programma di riorganizzazione;

Vista la richiesta, contenuta nella predetta nota, intesa ad ottenere che, nel periodo 1° settembre 2001/ 28 febbraio 2002, oltre alle 15 unità individuate con il citato decreto direttoriale n. 30286 del 28 agosto 2001, possa accedere al prepensionamento anche la suddetta unità lavorativa;

Ritenuto, pertanto, di modificare il predetto decreto direttoriale n. 30286 del 28 agosto 2001, nella sola parte riguardante l'entità dei lavoratori beneficiari del trattamento di pensionamento anticipato, in numero di 16 unità anziché 15;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate e a seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale n. 29983 del 6 giugno 2001, è modificato il decreto direttoriale n. 30286 del 28 agosto 2001, solo nella parte relativa all'indicazione del numero dei lavoratori prepensionabili nel periodo dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002, che deve intendersi pari a 16 unità lavorative anziché 15 dipendenti dalla S.r.l. Sebe, sede in Milano, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00831

DECRETO 21 novembre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. L'Unione Sarda, unità di Cagliari. (Decreto n. 30523).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218, del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 n. 29968, con il quale stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.p.a. L'Unione Sarda finalizzata alla concessione del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 1° marzo 2001, al 28 febbraio 2003, in favore di un numero massimo di 27 dipendenti dei quali 13 nel primo semestre, 4 nel secondo semestre, 6 nel terzo semestre e 4 nel quarto semestre;

Visto il decreto direttoriale datato 6 giugno 2001, n. 29979, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001, il trattamento di pensionamento anticipato in favore di 13 lavoratori dipendenti dalla società summenzionata;

Vista la nota aziendale del 21 settembre 2001, e successiva del 12 ottobre 2001, in cui la società dichiara che, per motivi organizzativi funzionali all'attività della ditta, nel corso del predetto periodo si è verificato il previsto pensionamento soltanto per 5 unità lavorative e che, pertanto, gli 8 lavoratori restanti interessati usufruiranno del beneficio in questione nel corso del semestre successivo, unitamente ad altri 4 lavoratori che, secondo le iniziali previsioni aziendali, maturavano i necessari requisiti per il prepensionamento nel corso del medesimo periodo;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati per il periodo dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002;

Ritenuto, pertanto, di modificare il predetto decreto direttoriale n. 29979, del 6 giugno 2001, nella sola parte riguardante l'entità dei lavoratori beneficiari del trattamento di pensionamento anticipato in numero di 5 unità anziché 13 e di prorogare la corresponsione del suddetto trattamento per il successivo periodo 1° settembre 2001 - 28 febbraio 2002 per complessivi 12 lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, e a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale intervenuto con il decreto ministeriale n. 29968 del 6 giugno 2001, è modificato il decreto direttoriale n. 29979 del 6 giugno 2001, solo nella parte relativa all'indicazione del numero dei lavoratori prepensionabili nel periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001, che deve intendersi pari a 5 unità anziché 13.

Art. 2.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, e a seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale intervenuto con il decreto ministeriale n. 29968 del 6 giugno 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Unione Sarda con sede legale in Cagliari, unità di Cagliari, per un massimo di 12 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00832

DECRETO 26 novembre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Periodici San Paolo, unità di Milano e uffici periferici nazionali. (Decreto n. 30525).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l' art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 12 febbraio 2001, con il quale e stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.r.l. Periodici San Paolo;

Visto il decreto direttoriale datato 15 febbraio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° agosto 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale intervenuto con il decreto ministeriale del 12 febbraio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 56 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° agosto 2000 al 31 luglio 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Periodici San Paolo, sede in Alba (Cuneo), unità di Milano e uffici periferici nazionali, per un massimo di 28 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00833

DECRETO 26 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud Mensa c/o Breda Costruzioni Ferroviarie S.p.a., unità di Matera. (Decreto n. 30526).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 23, comma 1, della legge 155/1981;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la circolare ministeriale n. 33 del 14 marzo 1994;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24 relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Cusina sud mensa c/o Breda costruzioni ferroviarie S.p.a. appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 15 gennaio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 11 dicembre 2000 stabilisce per un periodo di 12

mesi, decorrente dal 1° gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore mensa aziendali applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità di cui 2 dipendenti in part-time da 20 ore medie settimanali a 10 ore medie settimanali - su un organico di 6 unità;

Considerato altresì che la società appaltante sopracitata, unità di Matera è stata interessata da un programma di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, per riorganizzazione aziendale, decorrente dal 20 maggio 1999 al 19 maggio 2001, per cui i lavoratori sono stati posti in cassa integrazione guadagni straordinaria;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2001 al 19 maggio 2001, in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito indicata, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata: S.p.a. Cusina sud mensa c/o Breda costruzioni ferroviarie S.p.a., con sede in Napoli, unità di Matera, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, di cui 2 dipendenti in part-time da 20 ore medie settimanali a 10 ore medie settimanali su un organico di 6 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dallo art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina sud mensa c/o Breda costruzioni ferroviarie S.p.a. a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00834

DECRETO 28 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annalisa Production, unità di Castrovillari. (Decreto n. 30527).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 6/2001 del 22 giugno 2001 pronunciata dal tribunale di Castrovillari (Cosenza) che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Annalisa Production;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 22 giugno 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annalisa Production sede in Castrovillari (Cosenza), unità in Castrovillari (Cosenza), per un massimo di 41 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 giugno 2001 al 21 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavora-

tori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00835

DECRETO 28 novembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamborghini Oleodinamica, unità di Argelato. (Decreto n. 30528).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli artt. 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Lamborghini Oleodinamica tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° marzo 2001, con il quale e stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 1° marzo 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° luglio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1° marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamborghini Oleodinamica, con sede in Argelato (Bologna), unità di Argelato (Bologna), per un massimo di 4 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2001 con decorrenza 1° gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00836

DECRETO 28 novembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtellina, unità di Bergamo, Caiolo, Canegrate, Castellanza, Castelletto Cervo, Cesena, Crespellano, Erba, Latiano, Levata di Curtatone, Marcianise, Melpignano, Modena, Monopoli, Napoli, Noceto, Pagani e San Mauro Torinese. (Decreto n. 30529).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 ;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 ;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell' 11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinques* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17 lettera *d)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)*;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)* della citata legge n. 248/2001;

Visto il verbale, siglato in data 19 settembre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società Valtellina S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 271 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Valtellina S.p.a. - codice ISTAT 45340 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° ottobre 2001 al 30 giugno 2002;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248 nonché dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 271 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Valtellina S.p.a., sede legale in Gorle (Bergamo) unità di:

Modena, per un numero massimo di 6 unità lavorative;

Noceto (Parma), per un numero massimo di 5 unità lavorative;

Crespellano (Bologna), per un numero massimo di 5 unità lavorative;

Canegrate (Milano), per un numero massimo di 13 unità lavorative;

Levata di Curtatone (Mantova), per un numero massimo di 16 unità lavorative;

Cesena (Forlì-Cesena), per un numero massimo di 28 unità lavorative;

Marcianise (Caserta), per un numero massimo di 30 unità lavorative;

Pagani (Salerno), per un numero massimo di 49 unità lavorative;

Napoli, per un numero massimo di 5 unità lavorative;

Latiano (Brindisi), per un numero massimo di 6 unità lavorative;

Monopoli (Bari), per un numero massimo di 35 unità lavorative;

Melpignano (Lecce), per un numero massimo di 40 unità lavorative;

Caiolo (Sondrio), per un numero massimo di 2 unità lavorative;

Castelletto Cervo (Biella), per un numero massimo di 4 unità lavorative;

San Mauro Torinese (Torino), per un numero massimo di 8 unità lavorative;.

Castellanza (Varese), per un numero massimo di 5 unità lavorative;

Bergamo, per un numero massimo di 12 unità lavorative;

Erba (Como), per un numero massimo di 2 unità lavorative.

Codice ISTAT: 45340 (n. matricola INPS 1201400154), per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00837

DECRETO 28 novembre 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. S.E.P. società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», unità di Genova p.zza Picca Pietra, 21. (Decreto n. 30530).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. S.E.P. società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX»;

Visto il decreto direttoriale datato 25 maggio 2001 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° aprile 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 maggio 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 30 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. S.E.P. società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», sede in Genova, unità di Genova, p.zza Picca Pietra, 21, per un massimo di 2 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2001

Il direttore generale: DADDI

02A00838

DECRETO 30 novembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Novarese, in Novara. (Decreto n. 30547).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 29 luglio 2001 al 28 luglio 2002, dalla ditta S.r.l. Novarese;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 luglio 2001 al 28 luglio 2002, della ditta S.r.l. Novarese, con sede in Novara, unità di Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00855

DECRETO 30 novembre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. L'Elettrometallurgica, in Cuorgné. (Decreto n. 30548).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002, dalla ditta S.p.a. L'Elettrometallurgica;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002, della ditta S.p.a. L'Elettrometallurgica, con sede in Cuorgné (Torino), unità di Cuorgné (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00856

DECRETO 30 novembre 2001.

Proroga del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Fondeco, in Battipaglia. (Decreto n. 30549).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 13 dicembre 1999-12 dicembre 2000;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 13 dicembre 2000 al 12 giugno 2001, della ditta S.r.l. Fondeco;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 13 dicembre 2000 al 12 giugno 2001, della ditta S.r.l. Fondeco, con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Battipaglia (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00857

DECRETO 30 novembre 2001.

Accertamento della condizione di crisi aziendale, legge n. 416/1981, della S.r.l. Il Popolo, unità di Roma. (Decreto n. 30550).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 24 maggio 2001, n. 29893, che ha accertato la condizione di crisi aziendale presentato dalla S.r.l. Il Popolo, per il periodo dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2003;

Visto il decreto direttoriale del 24 maggio 2001, che ha autorizzato la concessione del trattamento di CIGS e del pensionamento anticipato dal 5 marzo 2001 al 4 marzo 2002;

Vista l'istanza della società in questione, pervenuta in data 12 settembre 2001, con la quale viene comunicata la modifica del piano originario in quanto, a causa di un inasprimento della crisi, sono interessati al trattamento straordinario di integrazione salariale ed al benefico del pensionamento anticipato complessivamente undici unità poligrafiche, in luogo delle cinque iniziali, per il periodo dal 6 agosto 2001 al 4 marzo 2003;

Visto il verbale di accordo siglato presso la regione Lazio in cui le parti dichiarano di prendere atto della nuova situazione rappresentata ed in cui la regione Lazio esprime, in proposito, parere favorevole;

Considerato che nel periodo dal 5 marzo 2001 al 5 agosto 2001 due unità hanno giù usufruito del pensionamento anticipato;

Ritenuto, sulla base di detti elementi, di annullare il sopra richiamato decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 29893, limitatamente al periodo dal 6 agosto 2001 al 4 marzo 2003 e di accertare nuovamente al condizione di crisi aziendale della società in parola per il periodo 6 agosto 2001 a 4 marzo 2003, modificando il numero dei lavoratori interessati al trattamento straordinario di integrazione salariale ed al beneficio del pensionamento anticipato in nove unità in luogo di cinque;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa eplicitate, è annullato il decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 29893, con il quale è stata accertata la condizione in crisi aziendale della S.r.l. Il Popolo con sede ed unità in Roma, limitatamente al periodo dal 6 agosto 2001 al 4 marzo 2003.

Art. 2.

È accertata la modifica della condizione di crisi aziendale, finalizzata ai benefici del trattamento CIGS e del pensionamento anticipato della S.r.l. Il Popolo con sede ed unità in Roma per il periodo dal 6 agosto 2001 al 4 marzo 2003.

Art. 3.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 2 riguarda complessivamente nove lavoratori poligrafici per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il ministro: MARONI

02A00858

DECRETO 30 novembre 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ca.Di. Unipersonale, unità di Firenze. (Decreto n. 30551).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive proroghe;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 78, comma 15, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disposto, per l'anno 2001, l'accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennità di mobilità di cui al sopracitato art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 28 maggio 2001, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 78, comma 15, lettera *a)*, della legge n. 388/2000, registrato dalla Corte dei conti il 25 giugno 2001, reggistro n. 4, foglio n. 362;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 23 aprile 2001 al 22 aprile 2002, dalla ditta S.r.l. Ca.Di. Unipersonale;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 aprile 2001 al 22 aprile 2002, della ditta S.r.l. Ca.Di. Unipersonale, con sede in Firenze, unità di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00859

DECRETO 30 novembre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Parmalat, unità di Capaccio e Collecchio. (Decreto n. 30552).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 giugno 2000 al 18 giugno 2002, dalla ditta S.p.a. Parmalat;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 17 settembre 2001;

Considerato che il predetto comitato, in relazione al suindicato programma aziendale, ha espresso parere favorevole limitatamente al periodo 19 giugno 2000 - 18 marzo 2001 con riserva di effettuare una verifica sulla situazione aziendale successivamente a detto periodo;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata per il periodo 19 giugno 2000 - 18 marzo 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 19 giugno 2000 al 18 marzo 2001, della ditta S.p.a. Parmalat, con sede in Collecchio (Parma), unità di Capaccio (Salerno) e Collecchio (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00860

DECRETO 30 novembre 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Eurolat - Gruppo Parmalat, unità di Vigliena e Lodi. (Decreto n. 30553).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 giugno 2000 al 18 giugno 2002, dalla ditta S.p.a. Eurolat - Gruppo Parmalat;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 17 settembre 2001;

Considerato che il predetto comitato, in relazione al suindicato programma aziendale, ha espresso parere favorevole limitatamente al periodo 19 giugno 2000 - 18 marzo 2001, con riserva di effettuare una verifica sulla situazione aziendale successivamente a detto periodo;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata per il periodo 19 giugno 2000 - 18 marzo 2001;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 19 giugno 2000 al 18 marzo 2001, della ditta S.p.a. Eurolat - Gruppo Parmalat, con sede in Roma, unità di Lodi e Vigliena (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00861

DECRETO 30 novembre 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione: imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli lotto 3.1. Area del comune di Caserta. (Decreto n. 30554).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoritori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elecante nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 2 febbraio 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Caserta, imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli lotto 3.1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00862

DECRETO 30 novembre 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione: imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli lotto 3.2. Area del comune di Caserta. (Decreto n. 30555).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoritori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elecante nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 29 settembre 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Caserta, imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli lotto 3.2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro: MARONI

02A00863

DECRETO 7 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fryland, unità di Pregnana Milanese. (Decreto n. 30591).

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 66452 del 31 luglio 2001 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Fryland;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 1° settembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fryland, sede in Milano, unità di Pregnana Milanese (Milano), per un massimo di ventinove unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario

di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A00897

DECRETO 7 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Argento e Oro, unità di Palermo. (Decreto n. 30592).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.c. a r.l. Argento e Oro inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 30 ottobre 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarieta cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 settembre 2001 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 10 settembre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria manufatturiera applicato, a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantasette unità su un organico complessivo di sessantadue unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 10 settembre 2001 al 7 settembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Argento e Oro, con sede in Palermo, unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantasette unità, su un organico complessivo di sessantadue unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Argento e Oro, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A00898

DECRETO 7 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saturno, unità di Grugliasco. (Decreto n. 30593).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Saturno inoltrata presso la competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 19 novembre 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 29 ottobre 2001 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 5 novembre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentanove ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore trasformazione materie plastiche, applicato, a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentasei unità, su un organico complessivo di centocinquantatre unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saturno, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentanove ore settimanali a venticinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centotrentasei unità, su un organico complessivo di centocinquantatre unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saturno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A00899

DECRETO 7 dicembre 2001.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per Area del comune di Salerno - zona Alto Sarno. Imprese impegnate nei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di depurazione e reti di collettori della zona Alto Sarno. Progetto P.S. 3/143 B - II lotto. (Decreto n. 30594).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 2001 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 novembre 2001, con decorrenza 27 novembre 1998 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Salerno - zona Alto Sarno;

imprese impegnate nei lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di depurazione e reti di collettori della zona Alto Sarno;

progetto P.S. 3/143 B - II lotto,

per il periodo dal 27 novembre 1998 al 26 maggio 1999.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 27 maggio 1999 al 26 novembre 1999.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 27 novembre 1999 al 26 maggio 2000.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 27 maggio 2000 al 26 novembre 2000.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 27 novembre 2000 al 26 febbraio 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A00900

DECRETO 16 gennaio 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Venezia

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto il proprio decreto n. 508 del 29 gennaio 1998, concernente la ricostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S.;

Considerato che occorre procedere al rinnovo del predetto comitato provinciale scaduto per compiuto quadriennio di durata in carica;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Provveduto ai sensi delle precitate disposizioni — sulla base dei dati forniti dalla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale di Venezia, nonché dei dati in possesso dell'ufficio e forniti dalle locali organizzazioni sindacali — alla ripartizione dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nei settori economici interessati all'attività dell'Istituto, in relazione all'importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia, alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate, così come segue:

lavoratori dipendenti:

sei, industria-artigianato, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

quattro, terziario;

uno, agricoltura;

datori di lavoro:

uno, secondario/industria;

uno, terziario;

uno, primario/agricoltura;

lavoratori autonomi:

uno, artigianato;

uno, commercio;

uno, agricoltura;

Visto che, ai sensi delle precitate disposizioni, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia di Venezia;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali operanti nella provincia:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Unione generale del lavoro (U.G.L.);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

per i datori di lavoro e lavoratori autonomi:

Confederazione generale dell'industria italiana;

Associazione nazionale costruttori edili ed affini;

Confartigianato;

Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese;

Confederazione libere associazioni artigiani italiane;

Confederazione autonoma sindacati artigiani;

Confcommercio;

Confederazione italiana esercenti;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Confederazione italiana agricoltori;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali sono stati individuati i seguenti criteri:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati come comunicati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

Attesa l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali interessate:

Rilevato che, dalle risultanze degli atti istruttori, dai dati dichiarati e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISAL);

Unione generale del lavoro (U.G.L.);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA);

per i datori di lavoro:

Unindustria Venezia;

Unione commercio turismo e servizi della provincia di Venezia;

Unione provinciale agricoltori;

per i lavoratori autonomi:

Federazione provinciale coltivatori diretti;

Unione provinciale artigiani;

Unione commercio turismo e servizi della provincia di Venezia per gli esercenti attività commerciali;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

Il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con sede presso l'I.N.P.S. di Venezia, a decorrere dal 29 gennaio 2002 e per il prossimo quadriennio, è composto dai seguenti signori:

in rappresentanza dei lavoratori:

del settore primario: sig. Cavallin Ivano (C.I.S.L.);

del settore secondario:

sig. Baldo Daniele (C.G.I.L.);

sig. Biasioli Alessandro (C.G.I.L.);

sig. Cincotti Domenico (U.I.L.);

sig. Bona cav. Mayer (CISAL);

sig. Boldrin Luigino (C.I.S.L.);

del settore terziario:

sig. Covacev Alberto (U.G.L.);

sig. D'Itria Emilio (U.I.L.);

sig. Vittiman Ettore (C.G.I.L.);

sig. Perini Attilio (C.I.S.L.);

dei dirigenti di aziende industriali: sig. Chiodi ing. Mazzino (Unione provinciale CIDA);

dei datori di lavoro:

del settore primario: sig.ra Maurizio Maura (Unione provinciale agricoltori):

del settore secondario: sig. Trovò Giuliano (Unindustria);

del settore terziario: sig. De Nardi Danilo (Unione comm. turismo e servizi);

dei lavoratori autonomi:

coltivatori: sig. Mozzato dott. Beniamino (Fed. prov.le coltivatori diretti);

artigiani: sig. Vitturi comm. Gino (Unione prov.le artigiani);

commercianti: sig. Berto Aldo (Unione comm. turismo servizi);

il direttore della Direzione provinciale del lavoro;

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato;

il direttore della sede I.N.P.S. di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 16 gennaio 2002

Il direttore: MONACO

02A01186

DECRETO 16 gennaio 2002.

Integrazione delle speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. di Venezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto il proprio decreto n. 509 del 29 gennaio 1998, con il quale, ai sensi dell'art. 46 della legge n. 88/1989, si è provveduto al rinnovo delle tre speciali commissioni del comitato provinciale INPS per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e le prestazioni di maternità per tali lavoratori;

Considerato che tali commissioni sono scadute per compiuto quadriennio di durata in carica;

Richiamati gli atti istruttori di cui al proprio decreto n. 611/2002 del 16 gennaio 2002, di rinnovo del comitato provinciale I.N.P.S.;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti in provincia;

Decreta:

Le speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. di Venezia, presiedute dal rispettivo rappresentante dei lavoratori autonomi in seno al Comitato provinciale e composte dai direttori della Direzione provinciale del lavoro, della Ragioneria provinciale dello Stato e della sede provinciale I.N.P.S., sono integrate come segue:

a) commissione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

sig. Capuzzo p.a. Paolo (Confederazione nazionale coltivatori diretti);

sig. Bardellotto rag. Paolo (Confederazione nazionale coltivatori diretti);

sig. Bolzonella Alfredo (Confederazione generale dell'agricoltura);

sig. Compagnin Pasquale (Confederazione italiana agricoltori);

b) commissione per gli artigiani:

sig.ra Zannini Maria Grazia (Confartigianato);

sig.ra Paludetto Flavia (Confartigianato);

sig. Porcù Ettore (Confederazione nazionale artigianato);

sig. Militello rag. Ivano (AssoClaai);

c) Commissione per gli esercenti attività commerciali:

sig.ra Fedalto Marcella (Confcommercio);

sig.ra Franzò Luigina (Confcommercio);

sig.ra De Pieri Luigina (Confesercenti);

sig. Brunetta Piergiovanni (Confesercenti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 16 gennaio 2002

Il direttore: MONACO

02A01187

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2002.

Approvazione del modello per la comunicazione di versamento ai sensi dell'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione del modello per la comunicazione di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

1.1. È approvato il modello per la comunicazione di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, e successive modificazioni.

2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche indicate nel successivo punto 3.

2.2. Il modello di cui al punto 1 può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento, rispetti le caratteristiche indicate nel successivo punto 3 e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa, anche su modulo continuo, del modello di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel successivo punto 3. A tal fine, il predetto modello è reso disponibile nei citati siti Internet dell'Amministrazione finanziaria in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.

3. Caratteristiche del modello.

3.1. Il modello di cui al punto 1 è di colore celeste cieco e si compone di una copia su un foglio singolo di carta bianca formato A-4 di dimensioni: base cm 21; altezza cm 29,7. Il medesimo modello può essere riprodotto anche con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello stesso nel tempo.

Motivazioni:

Con il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del l8 aprile 2001, è stato approvato il nuovo contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'art. 1 del citato decreto n. 126 del 2001, stabilisce che il predetto contributo sia corrisposto, anche mediante l'utilizzo del modello F23, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ovvero con un versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, o con un versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

L'art. 3, comma 1-*bis*, del medesimo decreto n. 126 del 2001, prevede, in particolare, che la ricevuta del versamento effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita e comprovante l'avvenuto pagamento, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente.

Tuttavia, nei procedimenti in cui ai fini della costituzione in giudizio le parti non debbano depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il citato comma 1-*bis* dispone che il contrassegno attestante l'avvenuto pagamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari debba essere apposto su un apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Pertanto, con il presente provvedimento è approvato l'allegato modello per la comunicazione di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 3, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente, tra l'altro, disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (art. 9, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese di giustizia).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000, concernente la proroga dei termini per il versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000, concernente la proroga dei termini per il versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466 (art. 1).

Decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246 (art. 5), convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, recante, tra l'altro, il differimento dell'applicazione del contributo unificato delle spese sugli atti giudiziari.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (art. 9, comma 22, recante il differimento dell'applicazione del contributo unificato delle spese sugli atti giudiziari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

p. *Il direttore dell'Agenzia:* FERRARA

ALLEGATO

AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

(D.P.R. 1 marzo 2001, n. 126)(1)

______________________ (2) di ______________________

A) GENERALITÀ DELL'ATTORE O DEL RICORRENTE (3)

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NOME — DATA DI NASCITA

COMUNE (o stato estero) DI RESIDENZA / SEDE SOCIALE — PROV. — INDIRIZZO (via/piazza, numero civico) — CAP

CODICE FISCALE o PARTITA IVA — SESSO M/F — N. ALTRE PARTI ATTRICI, ECC. +

B) GENERALITÀ DEL CONVENUTO O DEL RESISTENTE

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NOME — DATA DI NASCITA

COMUNE (o stato estero) DI RESIDENZA / SEDE SOCIALE — PROV. — INDIRIZZO (via/piazza, numero civico) — CAP

CODICE FISCALE o PARTITA IVA — SESSO M/F — +

FIRMA (di chi esegue il versamento) ______________________

(4)

(1) Da usare nei casi in cui le parti per costituirsi in giudizio non devono depositare la nota dell'iscrizione a ruolo o altro atto equipollente.
(2) Ufficio Giudiziario adito.
(3) La posizione A si riferisce in genere al soggetto processuale che introduce la fase del giudizio o della parte che effettua il versamento.
(4) Spazio per l'applicazione del contrassegno relativo al versamento.

02A01840

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca Popolare del Levante, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Bari.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2001, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca Popolare del Levante, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede nel comune di Bari, è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

02A01167

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Variante al piano regolatore del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Olbia

È approvata, con modifiche, la variante al piano regolatore del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Olbia adottata dal commissario straordinario del Consorzio con deliberazione n. 622 del 30 novembre 2000.

02A01834

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651040/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ **0,77**
L. 1.491